

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018
101/2018/E/GAS**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA TEA ENERGIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI
IRETI S.P.A**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009^a riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 luglio 2003, 75/03, di approvazione del Codice di Rete predisposto da Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: Codice di Rete di Snam Rete Gas o del RdB);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 (di seguito: deliberazione 108/06), recante "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas";
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)";
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di

stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)” (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);

- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, l’Allegato A, recante il “Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (di seguito: “Testo integrato” o TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: deliberazione 250/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 276/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 9 giugno 2017 (prot. Autorità 20433 del 13 giugno 2017), Tea energia S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato a Ireti S.p.a. (di seguito: il gestore) la errata trasmissione al responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) Snam Rete Gas S.p.a. dei dati di misura funzionali all’esecuzione della sessione di bilanciamento relativa al mese di dicembre 2016 del PdR n. 15441000212713, alimentato sul ReMi 34618800;
2. con nota del 5 luglio 2017 (prot. Autorità 22798 del 5 luglio 2017), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con successiva nota del 19 luglio 2017 (prot. Autorità 24471 del 20 luglio 2017), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 28 luglio 2017 (prot. Autorità 25404 del 28 luglio 2017), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni e, in particolare, *“di i) fornire le letture di disattivazione dei PdR 15441000212713 e 15441000057474 e le letture precedenti la data di riattivazione del PdR 15441000212713 relative ad un arco temporale pari ad almeno un anno; ii) fornire dettagliate spiegazioni in ordine alla metodologia di validazione delle misure impiegata e alle ragioni della validazione del dato di misura errato per il PdR 15441000212713; iii) chiarire le ragioni della “richiesta verbale” presentata a Snam Rete Gas S.p.a. “circa la riapertura del portale MGAS (richiesta non andata a buon fine) oltre i limiti temporali previsti”, chiarendo, altresì, cosa si intenda per “richiesta non andata a buon fine”;*

5. con note, rispettivamente, del 4 agosto 2017 (prot. Autorità 26371 del 4 agosto 2017) e dell'11 settembre 2017 (prot. Autorità 29482 del 12 settembre 2017), il gestore ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità ed ha chiesto, altresì, la convocazione dell'audizione prevista dall'articolo 4, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
6. in data 14 dicembre 2017, la Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale ha formulato il proprio parere tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della decisione del presente reclamo rilevano le seguenti disposizioni contenute nel Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o, più semplicemente, TISG, volto ad assicurare l'efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riguardo alla determinazione dell'energia prelevata di competenza di ciascun utente del bilanciamento (di seguito: UdB). Il TISG prevede un'architettura del sistema basata sulle seguenti sessioni:
 - (*Titolo 4*) una sessione di bilanciamento, che viene svolta mensilmente, con riferimento al mese precedente, per la determinazione delle partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto per ciascun giorno gas, i cui esiti comportano, per l'utente, l'applicazione di un corrispettivo (positivo/negativo) di disequilibrio e di un corrispettivo di scostamento, nel caso in cui abbia utilizzato una capacità di trasporto superiore a quella conferita;
 - (*Titolo 5*) più sessioni di aggiustamento, che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente. Tali sessioni comprendono una procedura di conguaglio annuale, relativa all'anno civile precedente, e una procedura di conguaglio pluriennale, riferita al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente;
17. in coerenza con questa struttura di fondo, il Titolo 2, articolo 3, del TISG stabilisce che:
 - (*comma 1*) sia l'impresa maggiore di trasporto, in qualità di RdB, a gestire il *settlement* presso tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto mediante il necessario coordinamento con i rispettivi gestori (*i.e.* imprese di distribuzione e le imprese di trasporto minori), secondo le modalità e nei termini previsti dalla regolazione;
 - (*comma 2*) il RdB: a) determini le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento e delle sessioni di aggiustamento di cui, rispettivamente, al Titolo 4 e al Titolo 5 del TISG; b) gestisca la piattaforma

informatica, prevista dall'articolo 20, del TISG, funzionale alla mappatura dei rapporti intercorrenti tra UdB, utente della distribuzione (di seguito: UdD), e imprese di distribuzione, e agli scambi informativi per lo svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento, ai sensi del Titolo 7 del TISG medesimo;

- (comma 3) al fine di consentire al RdB lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto collaborino all'attribuzione dei prelievi di gas agli UdB e agli UdD, ai sensi del Titolo 4 e del Titolo 5 del TISG;
18. per quanto riguarda gli obblighi imposti all'impresa di distribuzione, essi sono previsti dal Titolo 3, Sezione 1, dal Titolo 4, Sezione 1, e dal Titolo 5, Sezione 1, del TISG, e descrivono in dettaglio gli obblighi relativi all'assegnazione del profilo di prelievo, nonché alle attività di aggregazione delle misure e di profilazione in capo all'impresa di distribuzione, finalizzate, rispettivamente, all'effettuazione della sessione di bilanciamento gestita dal RdB e alle sessioni di aggiustamento;
19. in particolare l'articolo 7, stabilisce che:
- (comma 1) ogni anno, entro il 31 luglio, l'impresa di distribuzione assegna a tutti i punti di riconsegna nel proprio ambito di competenza un profilo di prelievo standard tra quelli elencati nella Tabella 3, in funzione della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica, al fine di un suo utilizzo a partire dall'inizio dell'anno termico successivo;
 - (comma 1) con riferimento ai punti di riconsegna con uso civile, l'impresa di distribuzione associa la categoria d'uso del gas di cui alla Tabella 1 come segue:
 - a) ai punti di riconsegna con CA_{PdR} inferiore a 500 Smc è associata la categoria d'uso C2;
 - b) ai punti di riconsegna con CA_{PdR} compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C3;
 - c) ai punti di riconsegna con CA_{PdR} superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C1;
20. gli obblighi informativi sono definiti al Titolo 7 del TISG; tra questi, in particolare, l'articolo 24 prevede che:
- (comma 1) entro il giorno 16 del mese ciascuna impresa di distribuzione di riferimento determina e mette a disposizione del RdB, tramite la piattaforma informatica, i valori riferiti al mese precedente di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TISG, aggregando per ciascun UdD i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese ai sensi dell'articolo 23, comma 1;
 - (comma 2) i dati di cui al sopraccitato comma 1 sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza;

19. il Titolo 6, articolo 20, del TISG assegna al RdB il compito di mettere a disposizione una piattaforma informatica funzionale all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla regolazione in materia, disponendo, al comma 2, che la piattaforma informatica consenta:
- a) la comunicazione dei dati aggregati di misura e profilati, relativi alle sessioni di bilanciamento e aggiustamento da parte delle imprese di distribuzione di riferimento;
 - b) la messa a disposizione degli esiti delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento agli UdB;
 - c) la visibilità agli UdD dei dati di cui alla precedente lettera a) di propria competenza;
 - d) la gestione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema;
20. il Titolo 6, articolo 21, del TISG, prevede che:
- (*comma 1*) la matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema definisca, per ciascun punto di consegna, a quali UdB debbano essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun UdD;
 - (*comma 2*) entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese il RdB comunichi all'impresa di distribuzione di riferimento l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per ciascun UdD;
21. il Titolo 7, articolo 24, del TISG, così come modificato con deliberazione 292/2013/R/gas, prevede, con riferimento agli obblighi informativi del distributore relativi alla sessione di bilanciamento, che:
- (*comma 2*) l'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza, nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD;
 - (*comma 3*) con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei valori di cui agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, del TISG, l'impresa di distribuzione di riferimento mette a disposizione del RdB, e per conoscenza di ciascun UdD, i dati entro il giorno 19 del mese;
 - (*comma 4*) entro il medesimo termine di cui al precedente articolo 24, comma 3, del TISG, nei casi di inottemperanza da parte dell'impresa di distribuzione, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di cui all'articolo 9 del medesimo TISG di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento;
22. l'articolo 9, della deliberazione 138/04, nel disciplinare gli obblighi informativi nei confronti del responsabile del bilanciamento, prevede che:
- (*comma 1*) l'impresa di distribuzione di riferimento renda noto al responsabile del bilanciamento, mediante l'apposita piattaforma informatica da questi messa a disposizione, per singolo punto di consegna:

- i dati identificativi di tutti gli utenti della rete alimentata da un determinato punto di consegna;
 - le eventuali variazioni dei suddetti dati nei termini definiti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del TISG;
 - (comma 2) ciascuna impresa di distribuzione sottesa sia tenuta a comunicare all'impresa di distribuzione di riferimento i dati di cui al precedente comma nelle tempistiche e secondo le modalità da quest'ultima definite;
 - (comma 3) nei casi di richiesta di accesso per attivazione della fornitura di punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 138/04, che costituiscono prima richiesta di accesso in relazione ad un punto di consegna della rete di distribuzione, l'impresa di distribuzione effettui quanto previsto al precedente comma 1, lettera a), entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione della richiesta medesima;
23. con la deliberazione 250/2014/R/gas è stata approvata la proposta di aggiornamento del Codice di Rete del RdB in tema di aggiustamento e sono state accolte le seguenti richieste di Snam Rete Gas:
- di rivedere le tempistiche delle sessioni di aggiustamento, spostando le date indicate dalla regolazione rispettivamente da marzo a maggio e da agosto ad ottobre di ciascun anno, in modo da poter disporre di un adeguato margine di tempo per eseguire l'elaborazione dei dati comunicati dalle imprese di distribuzione, la determinazione e la messa a disposizione delle partite fisiche ed economiche agli UdB e la fatturazione delle medesime;
 - di applicare, per la prima volta, la disciplina dell'aggiustamento con la sessione pluriennale, entro il mese di maggio 2015, in luogo della sessione di aggiustamento annuale di agosto 2014, per consentire il completamento dei lavori per l'adeguamento dei sistemi informativi;
24. con la deliberazione 276/2015/R/gas, l'Autorità, avendo ricevuto, a seguito della sessione di aggiustamento del mese di maggio 2015, diverse segnalazioni riguardanti errori specifici e circoscritti con conseguenze sugli importi fatturati, ovvero più generali segnalazioni relative a richieste di modifica della regolazione vigente, ha approvato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata a maggio 2015, in particolare deliberando di *“sospendere il pagamento delle fatture emesse in esito alla sessione di aggiustamento di maggio, nonché il conteggio delle medesime nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti dell'utente, per il tempo necessario all'effettuazione delle verifiche del caso e, comunque, con tempistiche atte a garantire la corretta esecuzione della prossima sessione di aggiustamento”*;
25. il documento per la consultazione 12/2016/R/gas, con cui l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alle possibili modifiche ed integrazioni alla regolazione vigente in materia di *settlement* gas, disciplinata dal TISG, con specifico riferimento alla sessione di aggiustamento e che fa seguito alla deliberazione 276/2015/R/gas, con cui l'Autorità ha approvato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento, effettuata ai

sensi del TISG nel mese di maggio 2015. In particolare, lo spunto di consultazione Q.6 pone in consultazione la proposta dell’Autorità di prevedere, nell’ipotesi di una penale dovuta ad un errore di misura non individuato per tempo, ma resosi evidente successivamente all’effettuazione del bilancio mensile, anche il conguaglio di quanto corrisposto per lo scostamento (di seguito: penali per supero di capacità), attualmente non previsto dalla vigente regolazione in materia;

26. il successivo documento per la consultazione 570/2016/E/gas, con cui l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alle possibili modifiche alla regolazione vigente volte a semplificare la disciplina in materia di *settlement* gas, oltretché a superare alcune criticità emerse con riferimento alle modalità di esecuzione sia delle sessioni di bilanciamento che delle sessioni di aggiustamento;
27. il documento di consultazione 590/2017/R/gas, con cui l’Autorità ha ipotizzato che le penali di scostamento, *“in riferimento ai soli anni 2013 – 2017”*, possano essere stornate *“purché ci sia evidenza documentata (accompagnata da una comunicazione formale dell’utente nei confronti dell’impresa di distribuzione o dell’RdB o degli uffici dell’Autorità) della presenza di un errore di misura o di un errore materiale commesso dall’impresa di distribuzione nell’imputazione dei dati di competenza ai fini dell’effettuazione della sessione di bilanciamento”*;
28. con la deliberazione 670/2017/R/gas, l’Autorità, per un verso, ha rinviato *“a successivo provvedimento la definizione degli altri elementi utili al completamento della disciplina, comprese le modalità con le quali saranno gestite le rettifiche dei corrispettivi di scostamento, applicati per effetto di errore materiale o di misura”*; per l’altro, ha approvato le prime disposizioni in materia di *settlement* gas con specifico riferimento alla metodologia da utilizzare per la determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il c.d. *“periodo pregresso”*, ossia a partire dall’anno 2013 e fino all’avvio della nuova disciplina, che è stata recentemente adottata con la deliberazione 72/2018/R/gas.
29. Rileva, inoltre, quanto previsto dal Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (allegato 2 alla deliberazione 108/06, di seguito, Codice di rete tipo) e, in particolare, dal Capitolo 11, paragrafo 3, che individua nell’impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell’erogazione del servizio di misura del gas al punto di riconsegna dell’impianto di distribuzione; l’impresa di distribuzione è, infatti, responsabile della gestione, della manutenzione e del corretto funzionamento dei gruppi di misura gestiti e installati presso i punti di riconsegna dell’impianto di distribuzione. Inoltre, per tutti i punti di riconsegna, in relazione ai dati di misura, l’impresa di distribuzione è altresì responsabile della rilevazione, messa a disposizione, trasmissione e archiviazione dei dati ai soggetti aventi diritto ovvero l’utente a cui il punto di riconsegna è abbinato. Rileva, da ultimo, il capitolo 11, paragrafo 3.1, rubricato *“Modalità di misura del gas riconsegnato”* e i paragrafi 3.2 e 3.3 recanti, rispettivamente, *“Criteri di controllo dei dati lettura”* e *“Funzionalità dei Gruppi di misura”*.
30. Rilevano, infine:

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RQTG)" (di seguito: RQTG);
- la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/GAS/64/09, recante il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- la determina di standardizzazione dei flussi informativi relativi alla messa a disposizione delle misure 4/2015/ DMEG.

QUADRO FATTUALE:

31. In data 21 febbraio 2017, Tea Energia comunicava al gestore di aver riscontrato, in relazione al PdR n. 15441000212713 alimentato sul ReMi 34618800, una incongruenza nell'allocazione dei volumi di gas con riferimento al mese di dicembre 2016;
32. in data 22 febbraio 2017, il gestore riconosceva l'errata attribuzione dei volumi, e comunicava, altresì, l'avvenuta pubblicazione sul proprio portale di un nuovo file "RGL" per la correzione dei dati di misura;
33. con fattura n. 5200001006 del 21 febbraio 2017, la società di vendita all'ingrosso presso il ReMi 34618800 - Edison Energia S.p.a., addebitava al reclamante, a titolo di corrispettivo di scostamento per il superamento, nel mese di dicembre 2016, della capacità contrattualmente impegnata, un importo pari a euro 42.432,08;
34. in data 2 marzo 2017, Tea Energia contestava a Edison Energia S.p.a. la predetta fattura n. 5200001006, rilevando l'incoerenza del volume allocato sul ReMi 34618800 nel dicembre 2016 con la tipologia dell'unico PdR fornito da Tea Energia Srl sul medesimo ReMi; successivamente, in data 21 marzo 2017, Edison Energia S.p.a. comunicava al reclamante di non poter, alla luce della normativa vigente, ricalcolare gli scostamenti non essendo prevista la rettifica degli extra costi di capacità;
35. in data 12 aprile 2017, il reclamante chiedeva al gestore di risolvere la problematica legata alla errata allocazione dei volumi di gas naturale sul ReMi 34618800 nel mese di dicembre 2016 e alla conseguente applicazione, da parte del proprio UdB, di una penale per superamento della capacità contrattualmente impegnata;
36. in data 12 maggio 2017, il gestore negava ogni responsabilità connessa all'errata attribuzione dei volumi, respingendo, dunque, anche la richiesta avanzata dal reclamante di farsi carico della penale applicata da Edison Energia S.p.a. al reclamante medesimo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

37. Il reclamante lamenta la errata trasmissione al responsabile del bilanciamento, Snam Rete Gas dei dati di misura funzionali all'esecuzione della sessione di bilanciamento relativa al mese di dicembre 2016 del PdR n. 15441000212713, alimentato sul ReMi 34618800;
38. in particolare, il reclamante rileva come tale errata allocazione dei volumi sia dipesa da una errata registrazione della lettura di un altro PdR, il n. 15441000057474, non fornito dal reclamante;
39. secondo il reclamante, l'errore commesso dal gestore nella registrazione della misura – e dal gestore medesimo pacificamente ammesso – con il conseguente addebito a carico del reclamante di una penale per superamento della capacità di trasporto impegnata, rappresentano una diretta conseguenza della negligente condotta del gestore;
40. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità di accertare la violazione, da parte del gestore, della regolazione in materia di misura, in materia di bilanciamento e in punto di aggregazione delle misure e di profilazione, nonché dell'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.. Il reclamante chiede, inoltre, di porre a carico di Ireti il pagamento della penale per superamento di capacità applicata dal proprio shipper Edison Energia S.p.a., pari a €42432,08.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

41. Il gestore afferma che, il 16 dicembre 2016, a seguito di un'infiltrazione anomala di acqua proveniente dall'impianto interno del cliente finale servito da Tea Energia, si rendeva necessaria la chiusura, per ragioni di sicurezza, di 2 PDR: il PDR 15441000212713 fornito dal reclamante e il PDR 15441000057474 fornito da un altro soggetto; in particolare, il gestore precisa che, mentre il misuratore (matr. ELS17B2532191645) del PDR 15441000212713 del reclamante veniva chiuso, il misuratore (matr. 29602043) relativo al PDR 15441000057474 fornito da un altro soggetto veniva rimosso in quanto danneggiato dall'infiltrazione d'acqua e sostituito con un nuovo misuratore (matr. 15253718);
42. il gestore, inoltre, afferma che, una volta risolte le problematiche attinenti alla bonifica della rete di distribuzione e all'impianto interno del cliente finale, veniva riattivato il solo misuratore legato al PDR 15441000057474 e che, per un mero errore materiale, la comunicazione di riattivazione del contatore 15253718 veniva registrata, con la medesima lettura, anche sul PDR n. 15441000212713 fornito dal reclamante;
43. il gestore dichiara, poi, che in data 21 febbraio 2017, a seguito della richiesta da parte del reclamante di chiarimenti sul consumo attribuito per il mese di dicembre 2016 al PDR n. 15441000212713, il proprio Ufficio Misure *“provvedeva a rettificare il dato di misura (pari ora a 0 Smc per il mese di*

dicembre 2016) ed a metterlo a disposizione con flusso RGL in data 22.02.2017 ... flusso scaricato da Tea in pari data”;

44. secondo il gestore, quindi, dalla suesposta ricostruzione dei fatti si evincerebbe, *“tenuto conto della quantità di misure raccolte, processate e gestite in un anno solare, circa 2.000.000 su tutto il perimetro di competenza di Ireti, comprendente il bacino dell'Emilia Occidentale e del Comune di Genova- Liguria”*, che l'errore materiale commesso non possa integrare una violazione dell'obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.;
45. il gestore, inoltre, evidenzia che la regolazione vigente impone ad entrambi i soggetti - impresa di distribuzione e UdD - comportamenti attivi al fine di rimediare a eventuali errori/incertezze e ciononostante Tea Energia, pur disponendo dei dati di misura, non ha effettuato alcuna comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata messo a disposizione dal distributore per rettificare le misure comunicate a Snam Rete Gas per il mese di dicembre 2016; sostiene, infatti, il gestore che, se il reclamante si fosse tempestivamente attivato, egli avrebbe potuto chiedere la riapertura del Portale MGAS per la rettifica di errori materiali;
46. il gestore afferma, inoltre, che nella fattispecie il criterio di validazione delle misure utilizzato è quello previsto dalla deliberazione ARG/gas 64/09 (art. 19) e che, nello specifico, *“il dato di misura rilevato durante l'intervento tecnico, nei casi di PDR con trattamento giornaliero, come quello oggetto di contestazione, viene utilizzato come dato di misura relativo al giorno in cui si è svolto l'intervento e influisce direttamente sul dato di consumo del gas del periodo; infatti tale dato viene utilizzato per la ricostruzione dei valori di consumo giornalieri che costituiscono l'intera curva di consumo mensile”*;
47. pertanto, il gestore ritiene di aver correttamente applicato le disposizioni regolatorie in materia di aggregazione delle misure e di profilazione;
48. per quanto concerne, invece, la penale, essa – evidenzia il gestore – si applica solo in caso di effettivo superamento di capacità che, nel caso di specie, non si è verificato; quindi, secondo il gestore, Snam Rete Gas *“non sarebbe titolata ad applicare alcuna penale”*;
49. infine, il gestore rileva di aver non solo rettificato il dato di misura (*pari ora a O Smc per il mese di dicembre 2016*), ma di averlo, altresì, messo a disposizione del reclamante con flusso “RGL” in data 22 febbraio 2017.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

50. Oggetto della presente controversia è l'accertamento del rispetto, da parte dell'impresa di distribuzione, degli obblighi ad essa imposti dalla regolazione in materia di *settlement* e, in particolare, dal comma 1 dell'articolo 24 del TISG, che impone al distributore di mettere a disposizione del RdB, tramite la piattaforma informatica prevista dall'articolo 20 del TISG medesimo, i valori riferiti al mese precedente di cui al comma 1 dell'articolo 9, lettere a), b), c) e d);

51. in via preliminare, si rileva che il Codice di Rete tipo 108/2006 stabilisce, alla Sezione 4, capitolo 11, punto 3, che l'impresa di distribuzione (in qualità di responsabile dell'intero assetto della misura del gas e specificamente della rilevazione e messa a disposizione dei dati), per tutti i Punti di Riconsegna (di seguito: PdR) presso i quali ha installato e gestisce gruppi di misura, è responsabile anche dell'accuratezza e della correttezza dei dati di misura del gas riconsegnato presso tali punti;
52. inoltre, sulla base della vigente regolazione (articolo 24, comma 1 del TISG) le imprese di distribuzione hanno poi l'obbligo di mettere a disposizione del RdB i valori di prelievo funzionali al bilancio per ogni UdD che sia presente sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 20 del TISG e, pertanto, sono tenuti a porre in essere i controlli ritenuti più idonei per verificare il corretto adempimento di tali attività;
53. ebbene, nella fattispecie all'esame dell'Autorità, il reclamante lamenta la errata trasmissione all'RdB dei dati di misura funzionali all'esecuzione della sessione di bilanciamento relativa al mese di dicembre 2016 per il punto di riconsegna della rete di distribuzione PdR 15441000212713, alimentato sul ReMi 34618800, che avrebbe causato l'applicazione di una penale di € 42.432,08 per supero della capacità contrattualmente impegnata con il proprio UdB (Edison Energia);
54. in particolare, per quanto attiene alla disciplina del *settlement* gas, gli elementi raccolti nell'istruttoria confermano l'errore materiale commesso dall'impresa di distribuzione nella trasmissione dei dati di prelievo all'RdB funzionali alla sessione di bilanciamento in riferimento al PdR in questione e sopra richiamato; il gestore infatti ammette che *“la comunicazione di riattivazione (sul contatore relativo al PDR 15441000057474, n.d.r.) veniva registrata per mero errore materiale con la medesima lettura anche sul PdR 15441000212713, senza che realmente vi fosse stato alcun consumo di gas”*;
55. tanto più che anche l'RdB in data 12 maggio 2017 (rif. Prot. COMM/GESCON 843), in risposta alla comunicazione del reclamante (rif. Prot. N. 445), ha precisato che *“nel caso di specie l'azienda di distribuzione ha comunicato per quanto di Vs competenza unicamente misure giornaliere che, in virtù della relazione di corrispondenza in essere, sono state attribuite al relativo Utente del Bilanciamento senza che fosse necessaria l'applicazione di alcuna regola di riconciliazione nell'ambito del processo allocativo”*;
56. quanto all'argomentazione del gestore secondo cui anche il reclamante avrebbe dovuto attivarsi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 del TISG, e comunicare all'impresa di distribuzione la presenza di eventuali errori materiali, entro i due giorni successivi, è opportuno evidenziare che la *ratio* complessiva ricavabile dal sistema regolatorio vigente è nel senso che entrambi i soggetti – impresa di distribuzione e UdD – siano tenuti a porre in essere comportamenti sinergicamente diretti al rispetto della regolazione in materia;
57. ed invero, oltre a prevedere i soprarichiamati obblighi in capo all'impresa di distribuzione, il TISG, al fine di evitare situazioni del tipo di quella verificatasi nel caso di specie, prevede in capo all'UdD, *i*) il diritto di segnalare all'impresa

- di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza, nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi (articolo 24, comma 2, TISG) e *ii*) la facoltà di trasmettere i dati di prelievo di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente (gestore), ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento (articolo 24, comma 4, TISG);
58. tuttavia è necessario chiarire che tali disposizioni a favore dell'UdD, (articolo 24 del TISG), sono state introdotte a tutela del medesimo, che in tal modo può agire nel proprio interesse – perché non si può escludere in assoluto un errore da parte dell'impresa di distribuzione nell'adempimento dei propri compiti – al fine di evitare situazioni come quella verificatasi. Infatti, la mancata previsione della sopraccitata facoltà pregiudicherebbe l'UdD che rilevasse la mancata/erronea attribuzione di prelievi, poiché questi è l'unico soggetto in grado di poter fornire dati diversi da quelli trasmessi dall'impresa di distribuzione;
59. nella specie, è effettivamente emerso che il reclamante, pur avendo a disposizione tutte le informazioni utili, non ha esercitato le facoltà previste dal più volte citato articolo 24 del TISG;
60. ciononostante, i rilievi del gestore, secondo cui *“Tea Energia era a conoscenza dei dati di bilancio relativi al mese di dicembre 2016 dal 16 gennaio 2017, comunicati alla stessa dal competente Servizio Vettoriamiento Gas tramite PEC”, e “ se l'UdD si fosse tempestivamente attivato nell'esercizio del suo diritto – a cui codesta Autorità fa corrispondere anche un onere collaborativo nell'interesse del corretto funzionamento del Sistema –, gli effetti pregiudizievoli lamentati (dal reclamate, n.d.r.) non si sarebbero prodotti”*, non appaiono sufficienti a giustificare l'operato, non esonerandolo dall'obbligo di mettere a disposizione del RdB, entro il giorno 16 del mese, tramite la piattaforma informatica, i dati, corretti, riferiti al mese precedente (di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TISG), come previsto dall'articolo 24, comma 1, del TISG;
61. in conclusione, alla luce di quanto evidenziato, emerge chiaramente che l'errata registrazione delle misure operata dal gestore, e quindi la trasmissione al RdB di dati di misura non corretti, costituisce diretta e immediata conseguenza di una condotta inadeguata dell'impresa di distribuzione, tanto più grave se si considera che la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore economico professionale, esercente un servizio di pubblica utilità, quale il gestore, non è certo la diligenza media o ordinaria di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del “buon padre di famiglia”), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176;
62. nella fattispecie, peraltro, l'esercente non ha evidenziato eventuali circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza, che avrebbero giustificato la violazione delle disposizioni regolatorie. Il gestore si è infatti limitato ad affermare che l'inserimento errato del valore di prelievo del PdR di Tea Energia, con riferimento al ReMi 34618800 e al mese di dicembre 2016, sarebbe un mero *“errore materiale [...] da ritenersi del tutto fisiologico, certamente non*

integrante una violazione dell'obbligo di diligenza qualificata, di cui all'articolo 1176, comma 2, c.c.”;

63. pertanto, alla luce della regolazione vigente in materia, e della qui effettuata ricostruzione fattuale, emerge la violazione, da parte del gestore di rete, del Codice di Rete tipo (punto 3 del Capitolo 11, Sezione 4), non avendo il gestore verificato la correttezza dei valori di prelievo trasmessi al RdB, e la violazione del TISG (articolo 24, comma 1), non avendo il medesimo gestore messo a disposizione del RdB i dati di misura corretti relativi al PDR del reclamante;
64. con riferimento alle sessioni di aggiustamento previste dal titolo 5 del TISG, si fa presente che l'Autorità, con la deliberazione 670/2017/R/gas, ha approvato la disciplina per la gestione delle sessioni di aggiustamento relative agli anni 2013-2017, prevedendo che la prima sessione di aggiustamento pluriennale sia effettuata nel mese di giugno 2018, con pubblicazione degli esiti da parte del RdB entro l'11 giugno 2018. Si tratta della prima sessione di aggiustamento che viene eseguita dopo l'approvazione della deliberazione 276/2015/R/gas e, riguardando gli anni 2013-2016, comprenderà anche il periodo oggetto del reclamo (dicembre 2016). Nell'ambito della suddetta sessione l'RdB provvederà ad effettuare il calcolo:
 - a. del conguaglio delle partite economiche attribuite all'utente del bilanciamento (di seguito: UdB) al momento del bilancio definitivo, applicando nuovamente l'algoritmo già utilizzato in sessione di bilanciamento e rideterminando il disequilibrio di ciascun UdB;
 - b. della quota di competenza di ogni UdB, oggetto di compensazione, della differenza tra quantitativo immesso e quantitativo prelevato al punto di consegna della rete di distribuzione (di seguito: ReMi), ripartendola in proporzione ai prelievi allocati nell'anno all'UdB presso il medesimo punto;
65. con la medesima delibera 670/2017/R/gas è stato, inoltre, deciso di rinviare a successivo provvedimento la definizione degli ulteriori elementi utili al completamento della disciplina, comprese le modalità con le quali saranno gestite le rettifiche dei corrispettivi di scostamento;
66. ciò posto, si ritiene che il gestore sia, quindi, tenuto a trasmettere all'RdB i valori giornalieri come risultanti dalla lettura del gruppo di misura del PdR oggetto del reclamo, ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche delle sessioni di aggiustamento, ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas;
67. con riferimento al conguaglio dei corrispettivi di scostamento determinati nell'ambito della sessione di bilanciamento, ma derivanti da un errore di misura o errore materiale dell'impresa di distribuzione, si evidenzia che l'Autorità, con la deliberazione 782/2017/R/gas, ha ritenuto opportuno effettuare una raccolta di informazioni, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di gestione delle rettifiche, al fine di ottenere elementi utili ad una misurazione del fenomeno e del relativo onere amministrativo; a tal proposito, è stata pubblicata la determina del Direttore della Direzione DMEA n. 14/2017, come previsto dal punto 3 della sopraccitata deliberazione 782/2017/R/gas, recante

modalità e formati per la trasmissione all'Autorità di informazioni circa i corrispettivi di scostamento;

68. tuttavia, pur avendo il reclamante comunicato all'Autorità le informazioni richieste dalla suddetta determina n. 14/2017, con riferimento specifico al caso in esame e alla restituzione della penale indebitamente applicata al reclamante per il superamento della capacità di trasporto (situazione, questa, causata dalla condotta del gestore), va segnalato che la regolazione attualmente vigente ancora non prevede alcuna ipotesi di conguaglio della penale;
69. pertanto, con riferimento al corrispettivo di scostamento applicato sul ReMi 34618800, nel mese di dicembre 2016, per avere il reclamante superato, con i propri consumi, la capacità contrattualmente impegnata con il proprio UdB, pur non avendo, di fatto, superato le soglie di utilizzo di detta capacità, pare equo, in assenza di specifica disciplina regolatoria della materia, che al reclamante medesimo vengano corrisposti, da parte del gestore, i due terzi (2/3) dell'importo indebitamente dovuto a titolo di penale, per un ammontare pari a €28288. Tale riduzione tiene conto del fatto che, nella fattispecie, il reclamante non ha trasmesso i dati di prelievo di propria pertinenza direttamente al RdB, come previsto dalla regolazione vigente

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da Tea Energia S.r.l. nei confronti di Ireti S.p.a., accertando la violazione del punto 3, capitolo 11, della Sezione 4, dell'Allegato 2 alla deliberazione 108/06, e dell'articolo 24, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas;
2. di prescrivere a Ireti S.p.a. di corrispondere a Tea Energia S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, i due terzi (2/3) dell'importo indebitamente dovuto, a titolo di penale, per il superamento della capacità contrattualmente impegnata, per un ammontare pari a 28288 euro;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni